



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003112 del 07/03/2011

076|032101.01.4109.035. normativa = modifica
circolare n 16 del 15.2.1951

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Sardegna
(Rif. Nota n. 6979 del 24/12/2010)

p.c. All'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

OGGETTO: Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 - Proposta di deroga in via generale.
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che l'Ufficio scrivente ha interessato da tempo l'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari affinché venisse modificato il DM 19/08/1986, sopprimendo la prescrizione "**purché di altezza non superiore a m 0,8**" all'art. 1 comma 2 lettera a).

Con l'entrata in vigore della modifica al Decreto, la problematica segnalata potrà quindi considerarsi superata.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

AF



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-SAR
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0006979 del 24/12/2010

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Direzione Centrale
Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Area III[^] Prevenzione Incendi

ROMA

e.p.c. Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

CAGLIARI

OGGETTO: Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996. Proposta di deroga in via generale.

La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 Agosto 1996, prevede al comma 2 dell'Art. 1 che: *“omissis... sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.....”*.

Allo stato la maggior parte di tali manifestazioni ed intrattenimenti nella regione Sardegna non risultano escluse da tale campo di applicazione solo per la maggiore altezza dei palchi o pedane per artisti, variabile da m. 1,20 a m.1,60 circa, per garantire una buona visibilità al pubblico che assiste in piedi agli spettacoli.

Tale condizione, unitamente alle dimensioni delle province e alla contemporaneità delle manifestazioni richiede la presenza fissa e continua di numerosi funzionari tecnici che vengono regolarmente disimpegnati oltre che dalle prioritarie esigenze del soccorso anche dagli altri servizi istituzionale e/o incarichi interni conferiti dai Comandanti.

In ragione di quanto sopra il comando di Cagliari suggerisce un' interessamento del C.C.T.S. per la Prevenzione Incendi affinché esamini la problematica e si pronunci per una deroga in via generale che estenda l'esclusione dal campo di applicazione anche per l'uso di palchi o pedane per artisti fino a m. 1,60 di altezza.

In ambito regionale la questione è stata sottoposta all'attenzione del C.T.R. ai sensi ed effetti del D.P.R. 577/1982, che ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni tecniche compensative del rischio:

- l'altezza del palco e/o pedana sia limitata a 1,5 m di altezza;



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

09134 Cagliari – Via S. Tommaso D'Aquino, 17
☎ 070/528061 – ☎ 070/521199
✉ dir.sardegna@vigilfuoco.it

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0000150 del 10/01/2011

- venga installata una banda luminosa in prossimità dei bordi del palco o della pedana per meglio evidenziare i limiti;
- lungo il perimetro del palco non interessato dalla diretta visibilità del pubblico sia realizzato un parapetto in linea con il punto 2.1.5 dell'allegato XVIII del D.Lgs. n°81/2008.

Tutto ciò premesso e nelle more di un eventuale modifica dello strumento normativo (ove ritenuto opportuno), si chiede di valutare la possibilità di una concessione di deroga in via generale per uniformità di indirizzo a livello Nazionale.

IL DIRETTORE REGIONALE

META

AM/pt

